

REGOLAMENTO (CE) N. 31/2002 DELLA COMMISSIONE**del 9 gennaio 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 669/97 del Consiglio che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle isole Færøer**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 669/97 del Consiglio, del 14 aprile 1997, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti e massimali tariffari comunitari, che stabilisce una sorveglianza comunitaria per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle isole Færøer e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento di tali misure, nonché che abroga il regolamento (CE) n. 1983/95 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2471/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 2/2001 del comitato misto CE/Danimarca-Isole Færøer, dell'11 luglio 2001, recante modifica della tabella II dell'allegato al protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra ⁽³⁾, ha portato da 2 000 a 3 000 tonnellate il contingente tariffario annuo per i gamberetti e gli scampi, preparati o conservati. Tale decisione è entrata in vigore il 1° settembre 2001.

- (2) Il volume del contingente tariffario annuo per i gamberetti e gli scampi, che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 669/97 con il numero d'ordine 09.0679, deve essere modificato per tener conto di detto aumento.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 669/97, il volume del contingente tariffario annuo per i gamberetti e gli scampi, preparati o conservati, con il numero d'ordine 09.0679 viene aumentato a 3 000 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2002.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 101 del 18.4.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 301 del 24.11.1999, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 219 del 14.8.2001, pag. 29.